

3. EROGAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'OTTO PER MILLE ALLE DIOCESI IN CASO DI "SEDE VACANTE"

La determinazione riguardante l'erogazione delle somme derivanti dall'otto per mille alle diocesi in caso di sede vacante, che ha carattere cautelare e sotto il profilo giuridico natura regolamentare, risponde a un suggerimento contenuto in una lettera inviata al Presidente della C.E.I. dal Nunzio Apostolico in Italia. Tale suggerimento, giudicato "opportuno" dal Nunzio medesimo, richiedeva agli organi competenti della Conferenza di procrastinare l'erogazione delle somme derivanti dall'otto per mille alle diocesi rette da un Amministratore apostolico o da un Amministratore diocesano fino all'insediamento del nuovo Vescovo nel caso in cui al momento del versamento questi sia già stato nominato e la nomina sia stata pubblicata.

In aggiunta la Presidenza ha ritenuto di proporre all'Assemblea una disposizione che conferisce un regime di particolare tutela amministrativa alle somme erogate alle diocesi con sede vacante e per le quali il Vescovo non è stato ancora nominato.

L'Assemblea Generale ha approvato la determinazione con il seguente esito: votanti n. 181; schede bianche: 0; schede nulle: 0; maggioranza richiesta: 91; placet: 165; non placet 16.

La determinazione entrerà in vigore trascorso un mese dalla pubblicazione.

Determinazione dell'Assemblea

LA XLVII ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

- VISTA la lettera del Nunzio Apostolico in Italia (Prot. N. 1158/I81) inviata in data 24 maggio 1999 al Presidente della C.E.I.;
- VISTA la delibera n. 57 della XXXII Assemblea Generale;
- VALUTATA la proposta elaborata dalla Presidenza della C.E.I., dopo aver sentito la Commissione Episcopale per i problemi giuridici e avuto il parere favorevole del Consiglio Episcopale Permanente;

- VISTI gli articoli 5, § 4, 7, § 1, lett. *b*) e 18 dello statuto, e l'art. 30 del vigente regolamento della C.E.I.,

a p p r o v a
la seguente determinazione

§ 1. Il versamento delle somme dovute a titolo di quota diocesana dell'8 per mille è sospeso quando, al momento in cui la C.E.I. provvede all'erogazione annuale, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la sede diocesana risulta vacante;
- b) la medesima è retta da un Amministratore Apostolico o da un Amministratore diocesano;
- c) il nuovo Ordinario del luogo è già stato nominato e la nomina è stata pubblicata.

Il versamento resta sospeso fino al giorno della presa di possesso canonico da parte del nuovo Ordinario del luogo.

Al momento dell'effettivo versamento la quota sarà aumentata degli interessi nel frattempo maturati.

I termini per la presentazione dei rendiconti stabiliti dalla disciplina vigente sono, a richiesta del nuovo Ordinario del luogo, ragionevolmente prorogati dal Presidente della C.E.I., sentito il parere dell'economista della medesima.

§ 2. Se il versamento delle somme dovute a titolo di quota diocesana dell'8 per mille viene effettuato quando la Chiesa particolare è governata da un Amministratore Apostolico, al quale la Santa Sede non ha conferito i pieni poteri, o da un Amministratore diocesano perdurando l'attesa della nomina del nuovo Ordinario, le somme stesse – a norma del can. 428 del codice di diritto canonico – devono essere cautamente custodite secondo i criteri della buona amministrazione, finché il nuovo Ordinario del luogo prenda possesso canonico della diocesi e avvii le procedure per l'assegnazione previste dalla determinazione n. 2 approvata dalla XLV Assemblea Generale della C.E.I. (cf. Notiziario della C.E.I., 1998, p. 329). È fatta salva la facoltà dell'Amministratore di disporre di quanto eventualmente necessario per le spese ordinarie di culto e pastorale gravanti sull'ente diocesano e di assegnare ed erogare gli importi già impegnati per iniziative pluriennali rientranti nelle voci "esigenze di culto/pastorale" e "interventi caritativi".

Trascorsi sei mesi dall'inizio della vacanza della sede, l'Amministratore può procedere all'assegnazione dell'intero importo dell'8 per mille alle condizioni previste dalla disciplina vigente, con il consenso della Presidenza della C.E.I.